

- **ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81

**e nei confronti di**

**ASSOCIAZIONE SICILIANA CACCIA E NATURA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione medesima, in Palermo, Via Giorgio Arcoleo n. 14/b;

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione**

1. del **D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014 e relativi allegati "A" e "B"** facenti parte integrante del medesimo decreto assessoriale, avente ad oggetto "**Calendario Venatorio 2014/2015**", con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato l'attività venatoria per la prossima stagione, con preapertura dal 1° settembre 2014;

2. dei **DD.AA. nn. 46/gab, 47/gab , 48/gab, 49/gab, 50/gab, 51/gab, 52/gab, 53/gab e 54/gab**, tutti emessi in data **13 giugno 2014 contestualmente al calendario venatorio**, con i quali l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ivi rispettivamente previsti, senza la preventiva ed obbligatoria acquisizione del parere ISPRA, in violazione dell'art. 18, commi 1 e 4, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii;